

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Allegati: 3
Annessi: //

Indirizzo Postale: Viale dell' Esercito, 186 00143 ROMA
Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
PdC: Ten. Col. rs a. (c/a) spe Claudio CIMINO
Tel. 5/0264; posta elettronica: r2d4s2@persomil.difesa.it

OGGETTO: Aspettativa per riduzione dei quadri al 31 dicembre 2017. Ufficiali dell' Aeronautica Militare.

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

^^^ ^^

Seguito circolari:

- a. n. M_D GMIL 1299413 in data 5 dicembre 2014;
- b. n. M_D GMIL 0354221 in data 18 giugno 2015;
- c. n. M_D GMIL REG2017 0283797 in data 4 maggio 2017;
- d. n. M_D GMIL REG2017 0399353 in data 6 luglio 2017;
- e. n. M_D GMIL REG2017 0587280 in data 27 ottobre 2017 e successiva n. M_D GMIL REG2017 0674225 in data 19 dicembre 2017.

^^^ ^^

1. Si comunica che, con differenti Decreti Dirigenziali in data 29 dicembre 2017, gli Ufficiali Dirigenti compresi negli elenchi riportati nei sottoelencati allegati, sono collocati, al 31 dicembre 2017, in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 906, 908, e 909 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'Ordinamento Militare:
 - Allegato "B": Generali di Brigata (Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0684764 in data 29 dicembre 2017);
 - Allegato "C": Colonnelli (Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0684801 in data 29 dicembre 2017).

I suddetti Decreti Dirigenziali saranno trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa per il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla normativa vigente.

L'elenco dei destinatari del provvedimento sarà disponibile, per la consultazione, anche sul sito web di PERSOMIL.

2. Per quanto di interesse della competente Commissione di Avanzamento, si comunica che, qualora gli Ufficiali di cui agli allegati elenchi dovessero risultare compresi nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento per il 2018, i medesimi, ove non già avvenuto, non dovranno essere sottoposti alla prevista valutazione.
3. Gli Ufficiali Dirigenti collocati in aspettativa per riduzione di quadri al 31 dicembre 2017 permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza (articolo 909, comma 3 del Codice).
Detti Ufficiali potranno chiedere, tuttavia, di cessare dal servizio da tale posizione di stato e di essere collocati in congedo nel 2018, ai sensi dell'articolo 909, comma 4 del Codice, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle circolari a seguito a., b., d. ed e., riguardanti, nell'ordine:

- disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente a domanda, per raggiunti limiti d'età e a domanda dall'aspettativa per riduzione di quadri. Al riguardo, si comunica che, a parziale variante di quanto indicato al punto 5. (5) della citata circolare a seguito a., per esigenze funzionali connesse alla corresponsione dei trattamenti di quiescenza ora erogati mediante il sistema NOIPA, la domanda di cessazione dal servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri dovrà essere presentata dall'Ufficiale interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa (in luogo dei quarantacinque giorni precedentemente previsti);
- adeguamento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico;
- promozione, a titolo onorifico, ai sensi dell'articolo 1084-bis del Codice;
- esercizio dell'opzione dell'incremento del montante individuale contributivo ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria, e successive indicazioni sull'istituto.

Si rammenta che la facoltà di presentare domanda tesa ad ottenere la cessazione dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 2229, commi 1-5 (c.d. "scivolo") del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è preclusa agli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, destinatari, come detto, del disposto di cui all'articolo 909, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo n. 66/2010.

4. Si fa riserva di comunicare eventuali variazioni ai citati elenchi in allegato "B" e "C" che si dovessero rendere necessarie in ragione di modifiche organiche al 31 dicembre 2017, rese note a questa Direzione Generale in data successiva a quella di adozione del presente provvedimento.
5. Si chiede di partecipare, con urgenza, il contenuto della presente comunicazione agli Ufficiali compresi nei citati elenchi in allegato "B" e "C", tenendo conto che la notifica dovrà risultare certa e documentata mediante la redazione di apposite relate individuali, che dovranno essere trasmesse alla 4^a Divisione di questa Direzione Generale.
6. Avverso i provvedimenti di rispettivo interesse è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera s) del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di euro 650,00 (seicentocinquanta/00), fatte salve eventuali modificazioni decorrenti da data successiva alla presente comunicazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
C.A. Enrico GIURELLI